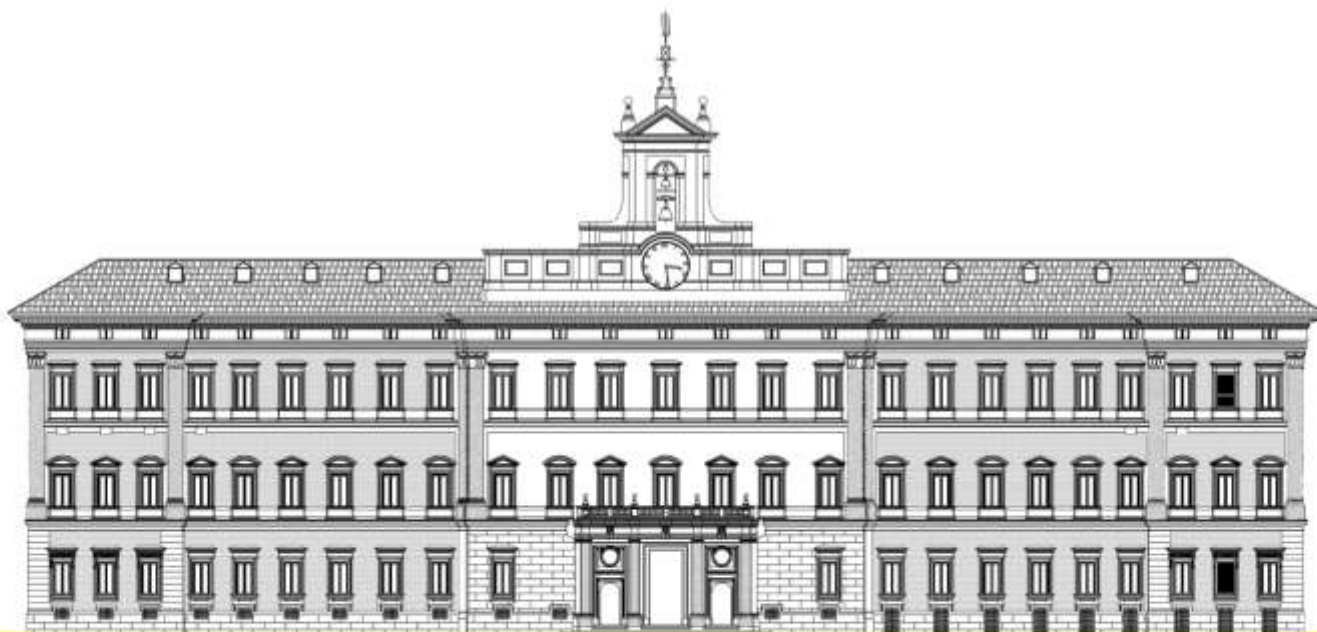




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2830 e abb.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo
e per l'adozione della definizione operativa di
antisemitismo

(Approvato dal Senato – A.S. 1004)

N. 130 – 6 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2830 e abb.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo
e per l'adozione della definizione operativa di
antisemitismo

(Approvato dal Senato – A.S. 1004)

N. 130 – 6 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DEFINIZIONE.....	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
STRATEGIA NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO	- 5 -
ARTICOLO 3.....	- 6 -
LINEE DI AZIONE PER LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO	- 6 -
ARTICOLO 4.....	- 11 -
COORDINATORE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO	- 11 -
ARTICOLO 5.....	- 14 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2830 e abb.
Titolo:	Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (A.S. 1004), reca disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Si ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, nella seduta in sede consultiva del 25 febbraio 2026, ha espresso sul testo del provvedimento parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad alcune modificazioni da apportare allo stesso.

Si rammenta che la Commissione Bilancio del Senato si è espressa sia sul testo del provvedimento sia sulle proposte emendative ad esso riferite¹. In particolare, nel corso della seduta del 25 febbraio 2026 sul testo base, la Commissione Bilancio ha richiesto, tra l'altro, l'inserimento di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento².

Né il testo originario del provvedimento né quello trasmesso dal Senato sono corredati di relazione tecnica.

Alla Camera, il testo è stato assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), che non vi ha introdotto modificazioni. Il provvedimento si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 526 del 25 febbraio 2026; Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 528 del 3 marzo 2026; Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 529 del 4 marzo 2026.

² Per ulteriori approfondimenti sulle condizioni poste dalla Commissione Bilancio del Senato, cfr. *infra*.

Degli esiti dell'esame svolto dalla Commissione bilancio del Senato, sia nella predetta seduta del 25 febbraio 2026, sia in quella successiva del 4 marzo 2026 per il parere all'Assemblea, si darà conto nel presente *dossier*.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Definizione

Le norme stabiliscono che, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei principi costituzionali.

Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame viene, altresì, adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* - IHRA) il 26 maggio 2016.

Ai sensi della definizione operativa di cui sopra, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebreë e non ebreë, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

Si prevede, infine, che le istituzioni della Repubblica collaborino per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame stabilisce che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo e ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali (comma 1); a tal fine è adottata la definizione di antisemitismo formulata dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* – IHRA (comma 2). È altresì prevista la collaborazione delle istituzioni della Repubblica al fine di prevenire e contrastare atti antisemiti, che costituiscono una minaccia non solo verso una parte dei

cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica (comma 3).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in parola.

ARTICOLO 2

Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

Le norme prevedono che la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo sia adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo³ (comma 1).

Si rammenta che, a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Il Coordinatore attualmente in carica risulta nominato con il DPCM del 22 dicembre 2023⁴. Nella seduta del 19 febbraio 2025, il Consiglio dei ministri è stato informato dell'aggiornamento della "Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo" 2025⁵, elaborata da un Gruppo tecnico di lavoro presieduto dal citato Coordinatore e nominato con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2024⁶.

La Strategia, adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 (ossia delle risorse disponibili a legislazione vigente) e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3 (*cfr. infra*), persegue le seguenti finalità:

- prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebraiche e delle comunità e delle istituzioni ebraiche [comma 2, lettera a)];
- promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche [comma 2, lettera b)];
- rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione [comma 2, lettera c)].

³ Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo (D.P.C.M. 31 gennaio 2020).

⁴ Cfr. <https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-allantisemitismo/noantisemitismo-coordinatore/23031>.

⁵ Cfr.

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/Strategia_Nazionale_2025-IT.pdf.

⁶ Cfr. <https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-strategia>.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, prevedendo che la stessa sia adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 (ossia delle risorse disponibili a legislazione vigente) e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3 (*cfr. infra*), dal Consiglio dei ministri su proposta elaborata dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo (comma 1). Le norme definiscono inoltre le finalità che la predetta Strategia deve perseguire (comma 2).

Si rammenta che, a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nell'ambito delle cui competenze, tra l'altro, è stata elaborata la "Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo" 2025⁷.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, di cui appare opportuno acquisire conferma al Governo, che le disposizioni in esame si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, la stessa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dal successivo articolo 5.

ARTICOLO 3

Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

Le norme individuano le linee d'azione, che possono essere declinate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo.

In particolare, la predetta Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo deve:

- utilizzare la banca dati delle Forze di polizia di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo [comma 1, lettera *a*]);
- prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [comma 1, lettera *b*]);

⁷ *Cfr.*

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/Strategia_Nazionale_2025-IT.pdf.

- facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria⁸. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti sul bullismo e sul cyberbullismo⁹, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo¹⁰ e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo [comma 1, lettera c)];
- favorire la realizzazione da parte delle università di attività di ricerca, seminari, collaborazioni con altre istituzioni universitarie nazionali e internazionali, che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza. Inoltre, le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo [comma 1, lettera d)];
- promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo [comma 1, lettera e)];
- promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo [comma 1, lettera f)];
- promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono definite le modalità attuative della presente disposizione [comma 1, lettera g].

In relazione a quanto sopra, si dà conto – per le parti di rilievo ai fini della verifica degli effetti finanziari – dell'esame delle presenti norme svolto presso la Commissione Bilancio del Senato.

⁸ Di cui alla legge n. 211 del 2000.

⁹ Di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge n. 71 del 2017.

¹⁰ Di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017.

In particolare, si fa presente che la citata Commissione si è espressa più volte¹¹ sul testo adottando pareri non ostativi condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a riformulazioni e modifiche.

Nello specifico, nel corso della seduta della 5ª Commissione bilancio del Senato del 25 febbraio 2026 sul testo base, la Commissione, tra l'altro, ha richiesto ai fini del parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, oltre all'inserimento di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, alcune modifiche all'articolo 2 (ora articolo 3):

- la sostituzione della lettera *a*). Nel testo iniziale la stessa prevedeva infatti la creazione di un'apposita banca dati sugli episodi di antisemitismo;
- l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alle lettere *b*), *f*) e *h*) [le lettere *f*) e *h*) risultano essere nel testo in esame, rispettivamente, le lettere *e*) e *g*)];
- la sostituzione delle lettere *c*) e *d*). Le citate disposizioni prevedevano, rispettivamente, l'elaborazione di apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo lettere e l'attuazione di un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo.

La medesima Commissione, in data 4 marzo 2026, ha reso sul testo all'esame dell'Assemblea parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, tra l'altro, della lettera *d*), prevedendo anche in tal caso una clausola di invarianza sulle misure adottate poste a capo delle università.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le linee d'azione su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo. In particolare, tali linee di azione prevedono di:

- utilizzare la banca dati delle Forze di polizia di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo [comma 1, lettera *a*)];
- prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [comma 1, lettera *b*)];
- facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in

¹¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 526 del 25 febbraio 2026; Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 528 del 3 marzo 2026; Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 529 del 4 marzo 2026.

occasione del Giorno della Memoria¹². Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti sul bullismo e sul cyberbullismo¹³, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo¹⁴ e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo [comma 1, lettera c)];

- favorire la realizzazione da parte delle università di attività che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza. Inoltre, le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo [comma 1, lettera d)];
- promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo [comma 1, lettera e)];
- promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo [comma 1, lettera f)];
- promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo [comma 1, lettera g)].

¹² Di cui alla legge n. 211 del 2000.

¹³ Di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge n. 71 del 2017.

¹⁴ Di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017.

Si ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio si è espressa più volte¹⁵ sul testo adottando pareri non ostativi condizionati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a riformulazioni e modifiche recepite nel testo ora all'esame, tra cui, fra l'altro, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Tanto premesso, con riferimento alla promozione di campagne di informazione da promuovere sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, rammentando che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato - atteso che le norme non specificano che le stesse avvengano secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio - e considerato, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi utili volti a verificare che quanto previsto possa essere effettuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, valutando altresì l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza specificamente rivolta alle predette attività di promozione, come avvenuto, nel corso dell'esame al Senato, con riferimento alla promozione delle attività formative di cui alle lettere e) e g), per effetto di apposite condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio (*cf. infra*).

Si ricorda, infatti, che, tra l'altro, durante l'esame dell'A.C. 1672¹⁶, il Governo in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice in merito ai possibili oneri derivanti dall'articolo 3, ai sensi del quale la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale era tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata della ristorazione nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, abbia ritenuto idoneo configurare le predette attività di informazione in termini facoltativi.

Inoltre, specifici elementi di informazione andrebbero altresì forniti circa la possibilità per le università di adottare, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, le misure volte a contrastare atti di antisemitismo di cui alla lettera d).

¹⁵ *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 526 del 25 febbraio 2026; *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 528 del 3 marzo 2026; *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 529 del 4 marzo 2026.

¹⁶ *Cfr.* Camera dei Deputati - Vª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 384 del 15 ottobre 2026.

Non si formulano, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, preso atto della clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 5 nonché delle specifiche clausole di invarianza previste dalle singole misure.

ARTICOLO 4

Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

La norma prevede che il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sia incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo (*cfr. supra*) [comma 1].

Le norme prevedono, inoltre, che il Gruppo tecnico di lavoro abbia l'incarico di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della predetta Strategia. Esse inoltre disciplinano i componenti del Gruppo, che sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e prevedono che lo stesso sia presieduto dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

In particolare, il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono altresì componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti della Delegazione italiana presso l'IHRA, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, dell'Unione giovani ebrei d'Italia, della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, della fondazione Museo della Shoah, della fondazione Memoriale della Shoah di Milano e del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico di lavoro esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo, delle associazioni culturali e scientifiche e delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo.

Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 2 e 3).

Le norme stabiliscono, altresì, che qualora sia previsto un compenso a favore del citato Coordinatore nazionale lo stesso sia determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e a valere sulle risorse allo

scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 stabilisce che il Presidente del Consiglio stabilisca, con proprio decreto, il contingente del personale di prestito, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono, altresì, previsti per il personale delle Forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge n. 449 del 1997, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti.

Si prevede, infine, che il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia definito con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁷ (comma 5).

Nel corso dell'*iter* di esame parlamentare presso il Senato¹⁸, la Commissione Bilancio, sull'emendamento 3.4 (testo 2) che ha sostituito l'articolo in esame, ha condizionato il parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento:

- dell'esclusione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i partecipanti alle attività del Gruppo tecnico;
- dei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999, per l'eventuale compenso a favore del Coordinatore nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 1).

A supporto del Coordinatore, viene istituito un Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore stesso.

Si rammenta che, a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Il Coordinatore attualmente in carica risulta nominato con il DPCM del 22

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

¹⁸ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 528 del 3 marzo 2026.

dicembre 2023¹⁹. Egli presiede un Gruppo tecnico di lavoro, nominato con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2024²⁰.

La partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2).

Viene previsto, inoltre, che l'eventuale compenso del Coordinatore nazionale sia determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e sia a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4).

È infine prevista l'attribuzione al Coordinatore di un contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma della possibilità, per il Coordinatore di cui al comma 1, di avvalersi del contingente di personale di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, nel presupposto, di cui appare opportuno acquisire conferma al Governo, che le disposizioni in esame si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, la stessa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente sia alla clausola di invarianza finanziaria recata dal citato articolo 5 sia a quanto previsto espressamente dalle norme in esame circa il divieto di corrispondere compensi comunque denominati per i partecipanti al Gruppo tecnico di lavoro e i limiti entro cui può essere concesso un compenso al Coordinatore nazionale.

¹⁹ Cfr. <https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-allantisemitismo/noantisemitismo-coordinatore/23031>.

²⁰ Cfr. <https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-strategia>.

ARTICOLO 5

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme dispongono che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'*iter* di esame parlamentare presso il Senato, la Commissione Bilancio ha espresso sul testo base del provvedimento, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, tra l'altro, della summenzionata clausola.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della proposta di legge, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione delle disposizioni in commento.